



COMUNE DI VALGREGGHENTINO

PROVINCIA DI LECCO

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

D.G.R. 2616/2011 & D.G.R. 6738/2017

NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE

DOC. 2	COMUNE DI VALGREGGHENTINO Piazza Roma, n. 2 - 23857 Valgregghentino (LC) Tel: +39 0341 604507 - Fax. 0341 660063 e-mail: protocollo@comune.valgregghentino.lc.it pec: comune.valgregghentino@pec.regione.lombardia.it		DATA: GENNAIO 2023
	REVISIONE	STATO	DATA
01	DEFINITIVO	01/2023	PROFESSIONISTA INCARICATO: DOTT. GEOL. MATTEO LAMBRUGO via C. Alberto, n.10 - 23822 BELLANO (LC) tel: 3490565625 e.mail: matteo.lambrugo@geosgl.it pec: matteo.lambrugo@pec.geosgl.it <i>In collaborazione con:</i> DOTT. GEOL. PIETRO ALBORGHETTI via Magnodeno, n.11a - 23900 LECCO (LC) Cell: 348 7054778 e.mail: pietroalbo@virgilio.it pec: pietro.alborghetti@pec.epap.it



COMUNE DI VALGREGHENTINO
Piazza Roma n. 2 – 23857 Valgrehentino (LC)

**COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

INDICE

1	ASPETTI GENERALI	2
2	CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA.....	5
3	RISCHIO SISMICO.....	14
4	STRALCIO DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO.....	18
5	DISCIPLINA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (ART. 21 DEL D. LGS. N.152 DEL 1999 E S.M.I.).....	37

1 ASPETTI GENERALI

Art.1 Varianti generali

1. Ai sensi delle norme attuative dell'art. 57 della L.R. 12/05 i comuni, in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali generali e relative varianti, devono dotarsi di studio geologico. Lo studio deve essere redatto in conformità alla direttiva regionale in vigore al momento della redazione dello studio stesso. Lo studio di cui queste norme sono parte integrante è redatto in base ai "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della L.R. 12/05 e s.m.i. (D.G.R. n. 2616 del 2011 "Criteri per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT" e D.G.R. n. 6738 del 2017 "Attuazione del PGRA nel settore urbanistico e della pianificazione dell'emergenza").

Art.2 Attuazione degli interventi di piano

1. Lo studio geologico, redatto in base alla L.R. 12/05, non deve in alcun modo essere considerato sostitutivo delle "indagini geognostiche di maggior dettaglio" prescritte dal D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) e dal D.M. 11/03/1988, per la pianificazione attuativa e per la progettazione esecutiva di opere pubbliche e private.

Art.3 Varianti parziali

1. Dovranno essere dotate di studio geologico le seguenti, eventuali, varianti parziali:
 - a) le varianti allo strumento urbanistico che comportino nuove previsioni di espansione (residenziali, produttive o terziarie);
 - b) le varianti interessanti ambiti che abbiano subito modifiche dell'assetto geomorfologico a causa di eventi naturali e/o loro effetti indotti, nonché di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e sismico attuati successivamente alla redazione dello studio geologico.
2. Non sarà necessario redigere un apposito studio geologico ai sensi della D.G.R. 30 novembre 2011, n° 9/2616), nei casi di seguito elencati. Nei seguenti casi, in luogo dello studio geologico, dovrà essere presentata una dichiarazione firmata da un Geologo abilitato, che attesti la non necessità di uno studio geologico:

- a) varianti che non implicino nuove previsioni di espansione (residenziali, produttive o terziarie);
- b) varianti che non comportino nuove previsioni di completamento dell'edificato esistente, tranne il caso in cui ricadano, anche parzialmente, in "vincolo" o in aree soggette a fenomeni comportanti rischio idrogeologico, così come definito nelle norme attuative dell'art. 57 della L.R. 12/05;
- c) varianti che non prevedano modifiche delle destinazioni funzionali (residenziali, produttive o terziarie) di zone di espansione già previste negli strumenti generali e non ancora edificate, sempre che il PGT sia dotato di studio geologico approvato che abbia già accertato la compatibilità dell'intervento;
- d) varianti che comportino modifiche delle destinazioni funzionali configurabili come interventi di ristrutturazione urbanistica, art. 3 D.P.R. 380/2001 e s.m.i., sul patrimonio esistente, tranne il caso in cui gli ambiti di variante ricadano anche parzialmente in "vincolo" o in aree soggette a fenomeni comportanti rischio idrogeologico o necessitanti interventi di bonifica;
- e) varianti che contengano nuove previsioni di opere pubbliche o d'interesse pubblico, impianti tecnologici, strade (incluse modifiche di tracciato) tranne il caso in cui gli ambiti di variante ricadano anche parzialmente in "vincolo" o in aree soggette a fenomeni comportanti rischio idrogeologico.

Art.4 Vincoli

1. Per "vincolo" si deve intendere:

- vincoli derivati dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89 (PAI), integralmente riportati nell'Art.9 delle presenti norme;
- vincoli derivanti dall'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione "PGR" nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza ai sensi dell'art 58 del PAI e della DGR 6738/2017;
- vincoli di polizia idraulica ai sensi della D.G.R. n. IX/2762 del 22 dicembre 2011 e smi, integralmente riportati nel capitolo 4;
- aree di salvaguardia delle opere di captazione ad uso idropotabile D.lgs. 152/99 e smi; D.lgs. 152/06 e d.g.r. 12693/2003;

Art.5 Norme geologiche di validità per l'intero territorio comunale

3. La progettazione e la realizzazione di nuovi fabbricati di qualsiasi destinazione d'uso in aree ascritte alla classe 2° di fattibilità geologica è subordinata all'acquisizione di dati geologico-tecnici di maggior dettaglio che consentano la definizione della situazione idrogeologica puntuale, la scelta della tipologia fondazionale più appropriata e la relativa portanza, tenuto conto dei cedimenti ammissibili e delle condizioni geostatiche dei versanti. I relativi risultati saranno oggetto di specifiche relazioni geologica e geotecnica, redatte da tecnico abilitato, parte integrante degli elaborati di progetto, come prescritto dal D.M. 11 marzo 1988 e successivo D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni).
4. La progettazione e la realizzazione di nuovi fabbricati di qualsiasi destinazione d'uso in aree ascritte alla classe 3° di fattibilità geologica è subordinata all'acquisizione di dati geologico-tecnici di maggior dettaglio che consentano la definizione, oltre che degli elementi di cui al precedente comma "1", degli eventuali interventi di difesa e misure compensative per la riduzione delle condizioni di pericolosità specifica.

2 CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

Art.6 **Classe di fattibilità 2**

1. La classe 2 comprende le aree con una o più condizioni limitative alla modifica di destinazione d'uso dei terreni a scopi edificatori, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa. Dette aree, individuate nel settore urbano, comprendono i terreni caratterizzati da una debole acclività e dotati di mediocri - buone caratteristiche geotecniche o geomeccaniche. Le aree, sono indicate con colore giallo (sigla 2 – Au) nelle tavole 5, 6-N, 6-C e 6-S.

Art.7 **Classe di fattibilità 3: norme comuni a tutte le sottoclassi**

1. La classe 3 comprende aree nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d'uso, per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.
2. Le indagini e gli approfondimenti prescritti devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa.
3. Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 12, art. 38). Dette aree sono indicate con colore arancione e con diversa campitura in funzione della sottoclasse di appartenenza nelle tavole 5, 6-N, 6-C e 6-S.
4. In sede di acquisizione dei dati geologico-tecnici di maggior dettaglio, di supporto alla progettazione, devono essere esaminate le condizioni generali al contorno, definendo il grado di interferenza puntuale con gli elementi di pericolosità geologica presenti nell'intorno.
5. Si dovrà inoltre provvedere alla valutazione e alla quantificazione delle misure compensative da adottare al fine di minimizzare il grado di interferenza diretta e indiretta con i dissesti presenti al contorno.
6. L'autorizzazione al cambio d'uso o alla realizzazione di nuove edificazioni è pertanto subordinata alla presentazione di un progetto di sistemazione idrogeologica che consenta di mitigare l'eventuale rischio relativo.

Art.7.1 **La sottoclasse 3 Ci** comprende le aree interferenti con aree a pericolosità elevata o con caratteristiche morfologiche, geomeccaniche o geostatiche tali da limitare l'utilizzo a scopi edificatori.

Art.7.2 **La sottoclasse 3 Eb** comprende le aree interessate da alluvioni poco frequenti (P2/M - PGRA), corrispondenti alle aree a pericolosità di esondazione elevata (Eb - PAI), in cui valgono le prescrizioni con norma più restrittiva, delle Norme di Attuazione del PAI, integralmente riportate nel art. 9 comma 6.

Art.7.3 **La sottoclasse 3 Sc** comprende le aree con terreni caratterizzati da una limitata capacità portante e con bassa soggiacenza della falda acquifera.

Art.8 Classe di fattibilità 4: norme comuni a tutte le sottoclassi

1. La classe comprende le zone ad alta pericolosità / vulnerabilità che comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d'uso. Dette aree sono indicate con colore rosso e con diversa campitura in funzione della sottoclasse di appartenenza nelle tavole 5, 6-N, 6-C e 6-S.
2. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.
3. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a, b, c della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo.
4. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
5. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'ottenimento dell'approvazione da parte del Comune o di Enti sovracomunali competenti per materia, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

Art.8.1 **La sottoclasse 4 GI** comprende le aree potenzialmente soggette a dinamica gravitativa di versante o con caratteristiche morfologiche, geomeccaniche o geostatiche tali da comportare gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori.

Art.8.2 **La sottoclasse 4 Fa** comprende le aree di frane attive (Fa – PAI), in cui valgono le prescrizioni delle Norme di Attuazione del PAI, integralmente riportate nel art. 10 comma 2.

Art.8.3 **La sottoclasse 4 Fq** comprende le aree di frane quiescenti (Fq – PAI), in cui valgono le prescrizioni delle Norme di Attuazione del PAI, integralmente riportate nel art. 10 comma 3.

Art.8.4 **La sottoclasse 4 Vpi** comprende le fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrografico principale e minore, in cui valgono le prescrizioni del regolamento di polizia idraulica, integralmente riportate nel capitolo 4.

Art.9 Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico (**Art. 9 delle N.D.A. del PAI**).

1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell'Elaborato 2 del PAI:

- frane:
 - Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata),
 - Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata),
 - Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata),
- esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua:
 - Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
 - Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
 - Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata,
- trasporto di massa sui conoidi:

Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata),

Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità elevata),

Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa – (pericolosità media o moderata),

– valanghe:

Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata,

Vm, aree di pericolosità media o moderata.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

3. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:
- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
 - gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al PAI ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello stesso piano, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.
4. Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

6. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
 - il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis del PAI.
- 6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ca sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;

- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.

8. Nelle aree Cp, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.

9. Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

10. Nelle aree Ve sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni.

11. Nelle aree Vm, oltre agli interventi di cui al precedente comma 10, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente;
- le opere di protezione dalle valanghe.

12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

3 RISCHIO SISMICO

Art.10 Norme generali

1. Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata sulla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2003 Suppl. Ord. N. 72, vengono individuate in prima applicazione le zone sismiche sul territorio nazionale e fornite le normative tecniche da adottare per le costruzioni nelle zone sismiche stesse.
2. La Regione Lombardia, con d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003, ha preso atto della classificazione fornita in prima applicazione della citata Ordinanza 3274/03.
3. In base alla nuova classificazione sismica del territorio nazionale, il Comune di Valgrehentino è classificato sismico ed è ascritto alla Zona Sismica 3.

Art.11 Procedura di valutazione dei fenomeni cosismici e di amplificazione locale

La metodologia di valutazione, di cui alle norme attuative dell'Art. 57 della L.R. 12/05, prevede tre livelli di approfondimento e fasi di applicazione come riepilogato nella seguente tabella 1:

	Livelli di approfondimento e fasi di applicazione		
	1^ livello fase pianificatoria	2^ livello fase pianificatoria	3^ livello fase progettuale
Zona sismica 2-3	obbligatorio	Nelle zone PSL Z3 e Z4 se interferenti con urbanizzato e urbanizzabile, ad esclusione delle aree già inedificabili	- Nelle aree indagate con il 2^ livello quando F_a calcolato > valore soglia comunale; - Nelle zone PSL Z1 e Z2.
Zona sismica 4	obbligatorio	Nelle zone PSL Z3 e Z4 solo per edifici strategici e rilevanti di nuova previsione (elenco tipologico di cui al d.d.u.o.n. 19904/03)	- Nelle aree indagate con il 2^ livello quando F_a calcolato > valore soglia comunale; - Nelle zone PSL Z1 e Z2 per edifici strategici e rilevanti.

Tabella 1

Art.12 Microzonazione sismica: 1° livello di approfondimento.

1. Il 1° livello di approfondimento è già stato eseguito per l'intero territorio comunale in scala 1:5.000 (v. Elab. 7). Il primo livello di approfondimento ha portato al riconoscimento degli scenari di pericolosità sismica locale e delle relative aree passibili di amplificazione sismica locale.

2. La carta della Pericolosità Sismica Locale del territorio comunale di Valgreghentino (LC) è stata realizzata in base ai criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica e sismica, di cui all'All. 5 delle norme attuative dell'Art. 57 della L.R. 11 marzo 2005, n° 12.
3. Nel territorio comunale di Valgreghentino sono stati individuati gli scenari di Pericolosità Sismica Locale ed i relativi affetti di cui alla tabella 2.
4. La carta della pericolosità sismica locale (Elab. 7) rappresenta il riferimento per l'applicazione dei successivi "2°" e "3°" livelli di approfondimento.

Sigla	SCENARIO PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE	EFFETTI
Z1a	Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi	Instabilità
Z1b	Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti	
Z1c	Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana (per crolli di massi o per fattori di instabilità potenziale)	
Z2	Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco addensati, terreni granulari fini con falda superficiale)	Cedimenti e/o liquefazioni
Z3a	Zona di ciglio H>10m (scarpata con parete subverticale, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica)	Amplificazioni topografiche
Z3b	Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite-arrotondate	
Z4a	Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi	Amplificazioni litologiche e geometriche
Z4b	Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre	
Z4c	Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi	
Z5	Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse	Comportamenti differenziali

Tabella 2

Art.13 2° livello di approfondimento.

1. Il 2° livello di approfondimento si applica in fase pianificatoria per i comuni classificati in Zona 3.
2. Il 2° livello di approfondimento si applica per gli scenari di amplificazione topografica PSL Z3 e stratigrafica Z4, individuati nella cartografia PSL, se interferenti con l'urbanizzato e/o con le aree di espansione urbanistica.
3. All'interno delle aree classificate come PSL Z1 o Z2 non è necessario l'analisi di 2° livello, in quanto si passa direttamente all'analisi di 3° livello.

4. L'applicazione del 2^a livello consente l'individuazione delle aree in cui la normativa nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (F_a calcolato superiore a F_a del soglia comunale indicato da R.L.). Per queste aree si dovrà procedere alle indagini ed agli approfondimenti di 3° livello (vedi articolo successivo) o, in alternativa, utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, con il seguente schema:

- anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C; nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D;
- anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D;
- anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D.

Art.14 3° livello di approfondimento.

1. il 3° livello di approfondimento permetterà sia la caratterizzazione quantitativa degli effetti di amplificazione sismica attesi, sia la quantificazione degli effetti di instabilità dei versanti e dei cedimenti e/o liquefazioni.
2. Il 3° livello di approfondimento si applica in fase progettuale di ogni singolo intervento ai seguenti scenari di Pericolosità Sismica Locale:
 - instabilità: Z1a, Z1b e Z1c;
 - cedimenti e/o liquefazioni: Z2;
 - aree suscettibili di amplificazioni sismiche: Z3 e Z4.
3. Per le aree suscettibili di amplificazioni sismiche Z3 e Z4, il 3° livello di approfondimento si applica solo nei casi in cui il valore del fattore di amplificazione sismica locale (F_a), ricavato attraverso l'applicazione del 2° livello di approfondimento, sia risultato superiore al "valore soglia" di riferimento, indicato dalla Regione Lombardia.
4. I risultati delle analisi di 3° livello saranno utilizzati in fase di progettazione al fine di ottimizzare l'opera e gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità.

Art.15 Limitazioni specifiche dello scenario Z5

1. Per le aree caratterizzate dalla presenza dello scenario di pericolosità sismica inerente i contatti stratigrafici e/o tettonici tra due litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse - scenario Z5 -, è esclusa la possibilità di realizzare costruzioni situate a cavallo dei due litotipi. Pertanto, non è necessaria la valutazione quantitativa di "2°" o "3°" livello di approfondimento in quanto, in fase progettuale, si dovrà provvedere, attraverso accorgimenti tecnico-realizzativi o attraverso una più opportuna ubicazione della struttura, a rendere il terreno di fondazione omogeneo.

4 STRALCIO DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO

Regolamento approvato da UTR Brianza – Lecco il 14-10-2022

TITOLO I: Leggi, norme, criteri e documenti utilizzati per l'individuazione e la determinazione del Reticolo Idrico Minore.

Art.16 *Leggi, norme, criteri e documenti di riferimento*

1. Per l'individuazione del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, si è tenuto conto della D.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4037 Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della D.G.R. 18 dicembre 2017 n. X/7581, della D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/698 e dei relativi allegati tecnici.
2. Riferimenti normativi:
 - Codice civile (artt. 822 e ss. cc.).
 - L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F) "Legge sulle opere pubbliche".
 - R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
 - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici".
 - R.D.I. 18 giugno 1936, n. 1338 "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali".
 - R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica".
 - L. 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario".
 - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382".
 - L. 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche".
 - L. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
 - D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche".

- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)".
- D.p.c.m. 24 maggio 2001 "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po".
- L.r. 2 aprile 2002 , n. 5 "Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)".
- Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2002 n° 7/7868. Determinazione del reticolo idrografico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrografico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica.
- L.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale".
- L.r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale".
- L.r. 1 febbraio 2012, n.1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".
- L.r. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua".
- L.r. 28 novembre 2014 , n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato".
- D.p.c.m. 24 maggio 2001 "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po".
- D.g.r. 20 novembre 2017 n. 7372 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 11 Marzo 2005, N.12.
- D.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4037 Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della D.G.R. 18 dicembre 2017 n. X/7581, della D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/698 e dei relativi allegati tecnici.

- D.g.r. 15 dicembre 2021 - n. XI/5714 Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della D.G.R. 14 dicembre 2020 n. X/4037 e dei relativi allegati tecnici.

Art.17 *Finalità, definizioni e competenze*

1. Appartengono al demanio dello Stato i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo.
2. Per Alveo di un corso d'acqua si intende la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.
3. Per Polizia Idraulica si intende: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. Nello specifico, la polizia idraulica si esplica mediante:
 - a) la vigilanza;
 - b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
 - c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
 - d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.
4. Per Concessione Demaniale si intende l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. In particolare la concessione demaniale viene suddivisa in:
 - Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F della D.g.r. 15 dicembre 2020 - n. XI/5714.
 - Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale.

5. Il Nulla - Osta idraulico è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridelimitati ai sensi dell'art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.
6. L'Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.
7. Il Parere di compatibilità idraulica è la valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un'area demaniale. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.
8. L'identificazione del Reticolo Idrico comunale e la sua suddivisione in Principale e Minore, è eseguita in attuazione di quanto previsto dal comma 114, art. 3 della Legge Regionale 1/2000, che prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica, concernenti il Reticolo Idrico Minore.
9. I provvedimenti di polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrico Principale (RIP) rimangono di competenza della Regione Lombardia (UTR Brianza - Lecco sede di Lecco).

Art.18 *Individuazione del Reticolo Idrico Minore (RIM)*

1. Il Reticolo Idrico Minore (RIM) di competenza comunale, è individuato secondo quanto definito nel regolamento di attuazione della L. 36/94: "reticolo idrico costituito da tutte le acque superficiali, ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua".
2. L'individuazione dei corsi d'acqua costituenti il Reticolo Idrico Minore ha seguito i criteri riportati nella D.g.r. 15 dicembre 2020 - n. XI/5714 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica". Assodato che tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne fanno parte del demanio pubblico, per l'individuazione dei corsi d'acqua è stata utilizzata la cartografia ufficiale rappresentata dalle tavolette dell'Istituto Geografico Militare (IGM) alla scala

- 1:25.000, la Carta Tecnica Regionale (CTR) alla scala 1:10.000, i Fogli Catastali digitalizzati dall'Agenzia del Territorio e il nuovo il Database Topografico Regionale (DB.T.R.) a scala 1:2.000 e 1:10.000.
3. I corsi d'acqua individuati rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:
 - sono indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
 - sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
 - sono rappresentati come corsi d'acqua nella cartografie ufficiali (IGM, CTR e Data Base Topografico).
 4. La denominazione "corso d'acqua" comprende "sia i corsi d'acqua naturali che quelli artificiali, fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali". Non sono considerati corsi d'acqua del RIM i collettori artificiali di acque meteoriche.
 5. Sono inoltre esclusi dal RIM i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933.

Art.19 *Fasce di rispetto e distanze*

1. Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua del RIM sono state definite sulla base dei criteri individuati nel D.g.r. 15 dicembre 2021 - n. XI/5714.
2. Nelle fasce di rispetto valgono le limitazioni e le prescrizioni previste nel presente regolamento di attuazione.
3. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze sono determinate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Nel caso di tratti intubati o tombinati, la "distanza dal corso d'acqua" dovrà essere misurata dal fianco esterno della condotta.

TITOLO II: Del Reticolo Idrico Principale di competenza della Regione Lombardia (UTR Brianza Lecco, quale Ente Competente); determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua; attività vietate e/o soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto.

Art.20 *Autorizzazione - Concessione - Nullaosta Idraulico*

1. Spetta dell'Ente Competente (UTR Brianza Lecco, sede di Lecco) definire le attività vietate o soggette ad autorizzazione e attuare le funzioni di polizia idraulica sul RIP.
2. I privati cittadini, proprietari delle aree situate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del RIP (frontisti) sono tenuti alla pulizia ed al mantenimento delle scarpate, delle sponde e degli argini, da detriti di ogni genere, onde garantire il normale deflusso delle acque.
3. Nel caso in cui lo stato delle scarpate e delle sponde nelle fasce di rispetto del RIP, crei condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica, la diffida a provvedere alla pulizia ed al mantenimento delle scarpate, delle sponde e degli argini potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale. In caso di inerzia o rifiuto a intervenire da parte dei frontisti, l'Ente Competente potrà provvedere d'ufficio, addebitando le spese sostenute ai proprietari stessi.
4. L'Ente Competente provvede al rilascio di Nullaosta a soli fini Idraulici, nei casi in cui le attività da realizzare all'interno delle fasce di rispetto non producano alterazioni al regime dell'alveo o nei casi in cui gli interventi proposti non siano suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua.
5. Per gli interventi non classificabili tra quelli di cui al precedente comma 4 è necessaria l'acquisizione di specifica autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ente Competente, ad eccezione delle fattispecie oggetto di norme specifiche, per le quali l'autorizzazione resta di competenza comunale o sovracomunale.
6. Quando l'intervento riguarda una tipologia soggetta ad autorizzazione e l'opera che si intende realizzare va ad occupare aree demaniali, è necessario, oltre all'autorizzazione di cui al precedente comma 5, anche la Concessione per occupazione di superficie demaniale.
7. Sono soggetti a concessione senza occupazione, gli interventi consistenti nella realizzazione di attraversamenti di tipo aereo (pali esclusi) o in subalveo, che non comportano, di fatto, occupazione di superficie demaniale.

Art.21 *Attività vietate all'interno delle fasce di rispetto del RIP*

1. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche costituenti il RIP, i seguenti:
 - a) *la formazione di pescaie chiuse, pietraie, difese ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque; Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;*
 - b) *le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei corsi d'acqua, a ridurre la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
 - c) *lo scarico di materiale inerte o di qualsiasi genere in alveo, sulle sponde e nelle zone di pertinenza di strutture di attraversamento, di regimazione o di difesa idraulica;*
 - d) *lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi e delle ceppaie che contribuiscono al sostegno delle sponde dei corsi d'acqua, senza l'esecuzione di un immediato e adeguato riconsolidamento delle stesse per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie;*
 - e) *l'esecuzione di scavi, movimenti di terra o accumuli di terreno, ad una distanza minore di metri quattro dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa;*
 - f) *qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti;*
 - g) *le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde (radenti e salienti) dei corsi d'acqua, tanto arginati come non arginati, ed ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
 - h) *l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai corsi d'acqua minore di quattro metri, per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;*
 - i) *qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei corsi d'acqua, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della manutenzione dei corsi d'acqua;*
 - j) *la realizzazione di qualsiasi manufatto all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (salvo quelli indicati nel successivo articolo);*
 - k) *la tombinatura e l'intubamento dei corsi d'acqua, tranne il caso in cui questa sia resa necessaria da ragioni di pubblica incolumità;*
 - l) *la realizzazione di muri spondali o d'argine verticali o ad elevata inclinazione all'esterno dei centri edificati;*
 - m) *la modifica del tracciato dei corsi d'acqua;*
 - n) *il posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che ne riducano la sezione;*

- o) il posizionamento di infrastrutture di attraversamento che comportino una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;*
- p) il posizionamento di manufatti di attraversamento con intradosso a quota inferiore al piano campagna;*
- q) la piantagione di alberi e siepi ad una distanza minore di quattro metri dal piede esterno degli argini e loro accessori;*
- r) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei corsi d'acqua e loro accessori;*
- s) la posa di tubazioni e sottoservizi interrati ad una distanza minore di quattro metri da piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.*

Art.22 *Attività soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del RIP*

1. Sono lavori ed atti che non si possono eseguire se non con specifico permesso autorizzativo da parte delle autorità competenti per i diversi aspetti tecnico – amministrativi, e con l'osservanza delle condizioni dalle medesime imposte, i seguenti:
 - a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei corsi d'acqua anche se realizzate per facilitare l'accesso e la manutenzione agli stessi;*
 - b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza naturale;*
 - c) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua;*
 - d) la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti e tombotti sotterranei e simili esistenti negli alvei dei corsi d'acqua. La ricostruzione di botti e tombotti può essere autorizzata soltanto nel caso di impossibilità di ripristinare il corso d'acqua a cielo aperto;*
 - e) l'attraversamento dei corsi d'acqua con manufatti di qualsiasi tipo (ponti, tubazioni, e servizi tecnologici vari);*
 - f) l'attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;*
 - g) l'attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;*
 - h) la posa di tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;*
 - i) scavi e demolizioni;*
 - j) la formazione di parapetti rimovibili;*

- k) la derivazione e l'attingimento da corsi d'acqua;*
- l) la formazione di recinzioni a pali rimovibili purché posizionata ad una distanza non minore di quattro metri misurata dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa;*
- m) la posa di tubazioni e sottoservizi interrati purché posizionata ad una distanza non minore di quattro metri misurata dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa;*
- n) lo scarico di acque chiare nei corsi d'acqua (salvo il rispetto della normativa di riferimento).*
- o) La realizzazione di muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;*
- p) La realizzazione di opere di regimazione e di difesa idraulica.*

2. Gli attraversamenti di qualsiasi tipo dei corsi d'acqua del RIP, qualora si configurino come ponti aventi luce maggiore di sei metri, dovranno essere dimensionati in base alle direttive dell'Autorità di Bacino del Po: "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico all'interno delle fasce A e B del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (L. 18.05.1989, n° 183 – D.C.I. n° 18 del 26.04.2001".
3. È facoltà dell'Ente Competente richiedere l'applicazione in tutto o in parte della direttiva di cui al precedente comma 2, anche per manufatti di dimensioni inferiori a quelle sopra specificate. Il progetto di tali attraversamenti deve essere in ogni caso supportato da apposita relazione idrogeologica e idraulica che espliciti il dimensionamento delle opere stesse per una piena avente tempo di ritorno non inferiore a cento anni ed un franco minimo di almeno un metro. Tuttavia, nel caso di realizzazione di ponti stradali o ferroviari, le NTC 2018 prevedono che le verifiche idrauliche siano condotte con un tempo di ritorno di duecento anni ed un franco minimo di sicurezza di almeno 1,5 m.
4. Gli attraversamenti non dovranno in ogni caso restringere la sezione del corso d'acqua, avere l'intradosso ad una quota inferiore al piano campagna o comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua.
5. Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e le misure del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), in particolare relative ai seguenti ambiti:
 - aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI);
 - aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME – ex PS 267/98, art. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI);
6. Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella

normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Art.23 *Attività soggette a Nullaosta Idraulico all'interno delle fasce di rispetto del RIP*

1. Sono soggetti a Nullaosta Idraulico, i provvedimenti temporanei di Somma Urgenza, per i quali si procederà in conformità delle specifiche disposizioni normative.
2. Sono altresì soggetti solo a Nullaosta Idraulico le opere eseguite dai privati o dal Comune di Valgreghentino, per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni (difese radenti), che non alterino in alcun modo, direttamente o indirettamente, il regime dell'alveo.
3. In caso di occupazione di area demaniale si rimanda all'Art.29 (*Concessioni in aree demaniali e sdemanializzazione*).
4. Sono soggetti a Nulla-osta Idraulico gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

Art.24 *Interventi ammissibili con procedura d'urgenza*

1. È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.
2. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'Ente Competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.
3. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.
4. Gli interventi realizzati dalle Autorità Idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Art.25 *Scarichi nei corsi d'acqua del RIP*

1. L'autorizzazione allo scarico di acque chiare nel RIP è subordinata alla presentazione di uno studio idraulico attestante la capacità del corpo idrico a ricevere e smaltire le nuove portate idriche, nel rispetto del Regolamento Regionale 23 novembre 2017 - n. 7 e s.m.i., recante criteri e metodi per il rispetto del "principio dell'invarianza idraulica ed idrologica" ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.
2. Il manufatto di immissione delle nuove portate idriche dovrà essere realizzato in modo adeguato a facilitarne l'immissione nella stessa direzione del flusso della corrente del corso d'acqua.
3. Dovranno essere previsti, in sede di progetto, a supporto della richiesta di autorizzazione allo scarico, tutti gli accorgimenti necessari per prevenire ed impedire l'instaurarsi di fenomeni di erosione provocati dalla nuova immissione idrica nel corso d'acqua.

Art.26 *Canoni di polizia idraulica*

1. I canoni di polizia idraulica del Reticolo Idrico sono definiti dalla normativa vigente in materia e stabiliti dalla Regione Lombardia con cadenza annuale (si veda canoni regionali di polizia idraulica - www.regione.lombardia.it).

Art.27 *Sovrapposizione con altri vincoli*

1. Eventuali vincoli già esistenti nelle fasce di rispetto, così come definite nello studio di cui questo regolamento è parte integrante, restano vigenti e si sovrappongono a quelli introdotti dal presente regolamento.

Art.28 *Distanze - Oneri*

1. Gli oneri per la misurazione e la determinazione delle distanze dai corsi d'acqua, nei casi in cui un soggetto proponga un qualsivoglia progetto, sono a carico del proponente. Tali distanze sono soggette a controllo e verifica da parte dell'Ente Competente.

Art.29 *Concessioni in aree demaniali e sdemanializzazione*

1. In caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali da parte di enti pubblici o privati, si dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Territorio) le nuove delimitazioni.

2. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo principale dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'ente competente dovrà in tal caso fornire il nullaosta idraulico.
3. Ai sensi del comma 4 del d.lgs. 11 maggio 1999, n° 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
4. Nel caso in cui le opere siano inserite su un'area demaniale è necessario presentare la richiesta di autorizzazione all'occupazione.

Art.30 *Ripristino di corsi d'acqua*

1. In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso/autorizzato nelle fasce di rispetto del RIP, la diffida a provvedere alla rimozione e riduzione in ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale.
2. Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Art.31 *Edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto*

1. Per quanto concerne gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto fluviale, realizzati antecedente al 1904 o in possesso del regolare nullaosta idraulico rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a,b,c dell'articolo 27 della L.R. 12/05.
2. Per quanto riguarda le opere ed occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua".

TITOLO III: Del Reticolo Idrico Minore di competenza del Comune di Valgreghentino; determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua minori; attività vietate e/o soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua minori.

Art.32 *Autorizzazione - Concessione - Nullaosta Idraulico*

1. Spetta al Comune di Valgreghentino definire le attività vietate o soggette ad autorizzazione e attuare le funzioni di polizia idraulica sul RIM.
2. I privati cittadini, proprietari delle aree situate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del RIM (frontisti) sono tenuti alla pulizia ed al mantenimento delle scarpate, delle sponde e degli argini, da detriti di ogni genere, onde garantire il normale deflusso delle acque.
3. Nel caso in cui lo stato delle scarpate e delle sponde nelle fasce di rispetto del RIM, crei condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica, la diffida a provvedere alla pulizia ed al mantenimento delle scarpate, delle sponde e degli argini potrà essere disposta con apposita Ordinanza del Comune di Valgreghentino. In caso di inerzia o rifiuto a intervenire da parte dei frontisti, il Comune di Valgreghentino potrà provvedere d'ufficio, addebitando le spese sostenute ai proprietari stessi.
4. Il Comune provvede al rilascio di Nullaosta a soli fini Idraulici, nei casi in cui le attività da realizzare all'interno delle fasce di rispetto non producano alterazioni al regime dell'alveo o nei casi in cui gli interventi proposti non siano suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua.
5. Per gli interventi non classificabili tra quelli di cui al precedente comma 4 è necessaria l'acquisizione di specifica autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune di Valgreghentino, ad eccezione delle fattispecie oggetto di norme specifiche, per le quali l'autorizzazione resta di competenza sovracomunale.
6. Quando l'intervento riguarda una tipologia soggetta ad autorizzazione e l'opera che si intende realizzare va ad occupare aree demaniali, è necessario, oltre all'autorizzazione di cui al precedente comma 5, anche la Concessione per occupazione di superficie demaniale.
7. Sono soggetti a concessione senza occupazione, gli interventi consistenti nella realizzazione di attraversamenti di tipo aereo (pali esclusi) o in subalveo, che non comportano, di fatto, occupazione di superficie demaniale.

Art.33 *Attività vietate (all'interno delle fasce di rispetto del RIM)*

1. Come previsto dall'art. 93, R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.
2. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche costituenti il RIM, i seguenti:
 - a) *la formazione di pescaie chiuse, pietraie, difese ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque; Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;*
 - b) *le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei corsi d'acqua, a ridurre la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
 - c) *lo scarico di materiale inerte o di qualsiasi genere in alveo, sulle sponde e nelle zone di pertinenza di strutture di attraversamento, di regimazione o di difesa idraulica;*
 - d) *lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi e delle ceppaie che contribuiscono al sostegno delle sponde dei corsi d'acqua, senza l'esecuzione di un immediato e adeguato riconsolidamento delle stesse per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie;*
 - e) *l'esecuzione di scavi, movimenti di terra o accumuli di terreno, ad una distanza minore di metri quattro dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa;*
 - f) *qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti;*
 - g) *le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde (radenti e salienti) dei corsi d'acqua, tanto arginati come non arginati, ed ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
 - h) *l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai corsi d'acqua minore di quattro metri, per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;*
 - i) *qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei corsi d'acqua, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della manutenzione dei corsi d'acqua;*
 - j) *la realizzazione di qualsiasi manufatto all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (salvo quelli indicati nel successivo articolo);*
 - k) *la tombinatura e l'intubamento dei corsi d'acqua, tranne il caso in cui questa sia resa necessaria da ragioni di pubblica incolumità;*
 - l) *la realizzazione di muri spondali o d'argine verticali o ad elevata inclinazione all'esterno dei centri edificati;*

- m) *la modifica del tracciato dei corsi d'acqua;*
- n) *il posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che ne riducano la sezione;*
- o) *il posizionamento di infrastrutture di attraversamento che comportino una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;*
- p) *il posizionamento di manufatti di attraversamento con intradosso a quota inferiore al piano campagna;*
- q) *la piantagione di alberi e siepi ad una distanza minore di quattro metri dal piede esterno degli argini e loro accessori;*
- r) *il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei corsi d'acqua e loro accessori;*
- s) *la posa di tubazioni e sottoservizi interrati ad una distanza minore di quattro metri da piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.*

Art.34 *Attività soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del RIM*

1. Sono lavori ed atti che non si possono eseguire se non con specifico permesso autorizzativo da parte delle autorità competenti per i diversi aspetti tecnico – amministrativi, e con l'osservanza delle condizioni dalle medesime imposte, i seguenti:
 - a) *la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei corsi d'acqua anche se realizzate per facilitare l'accesso e la manutenzione agli stessi;*
 - b) *la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza naturale;*
 - c) *la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua;*
 - d) *la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti e tombotti sotterranei e simili esistenti negli alvei dei corsi d'acqua. La ricostruzione di botti e tombotti può essere autorizzata soltanto nel caso di impossibilità di ripristinare il corso d'acqua a cielo aperto;*
 - e) *l'attraversamento dei corsi d'acqua con manufatti di qualsiasi tipo (ponti, tubazioni, e servizi tecnologici vari);*
 - f) *l'attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;*
 - g) *l'attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;*

- h) la posa di tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;*
 - i) scavi e demolizioni;*
 - j) la formazione di parapetti rimovibili;*
 - k) la derivazione e l'attingimento da corsi d'acqua;*
 - l) la formazione di recinzioni a pali rimovibili purché posizionata ad una distanza non minore di quattro metri misurata dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa;*
 - m) la posa di tubazioni e sottoservizi interrati purché posizionata ad una distanza non minore di quattro metri misurata dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa;*
 - n) lo scarico di acque chiare nei corsi d'acqua (salvo il rispetto della normativa di riferimento).*
 - o) La realizzazione di muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;*
 - p) La realizzazione di opere di regimazione e di difesa idraulica.*
2. Gli attraversamenti di qualsiasi tipo dei corsi d'acqua del RIM, qualora si configurino come ponti aventi luce maggiore di sei metri, dovranno essere dimensionati in base alle direttive dell'Autorità di Bacino del Po: "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico all'interno delle fasce A e B del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (L. 18.05.1989, n° 183 – D.C.I. n° 18 del 26.04.2001".
 3. È facoltà del Comune di Valgreghentino richiedere l'applicazione in tutto o in parte della direttiva di cui al precedente comma 2., anche per manufatti di dimensioni inferiori a quelle sopra specificate. Il progetto di tali attraversamenti deve essere in ogni caso supportato da apposita relazione idrogeologica e idraulica che espliciti il dimensionamento delle opere stesse per una piena avente tempo di ritorno non inferiore a cento anni ed un franco minimo di almeno un metro. Tuttavia, nel caso di realizzazione di ponti stradali o ferroviari, le NTC 2018 prevedono che le verifiche idrauliche siano condotte con un tempo di ritorno di duecento anni ed un franco minimo di sicurezza di almeno 1,5 m.
 4. Gli attraversamenti non dovranno in ogni caso restringere la sezione del corso d'acqua, avere l'intradosso ad una quota inferiore al piano campagna o comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua.
 5. Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e le misure del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), in particolare relative ai seguenti ambiti:
 - aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI);

- aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME – ex PS 267/98, art. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI);
- 6. Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Art.35 *Attività soggette a Nullaosta Idraulico all'interno delle fasce di rispetto del RIM*

1. Sono soggetti a Nullaosta Idraulico, i provvedimenti temporanei di Somma Urgenza, per i quali si procederà in conformità delle specifiche disposizioni normative.
2. Sono altresì soggetti solo a Nullaosta Idraulico le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni (difese radenti), che non alterino in alcun modo, direttamente o indirettamente, il regime dell'alveo.
3. In caso di occupazione di area demaniale si rimanda all'Art.41 (*Concessioni in aree demaniali e sdemanializzazione*).
4. Sono soggetti a Nulla-osta Idraulico gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.).

Art.36 *Interventi ammissibili con procedura d'urgenza*

1. È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.
2. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.
3. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.
4. Gli interventi realizzati dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Art.37 *Scarichi nei corsi d'acqua del RIM*

1. L'autorizzazione allo scarico di acque chiare nel RIM è subordinata alla presentazione di uno studio idraulico attestante la capacità del corpo idrico a ricevere e smaltire le nuove portate idriche, nel rispetto del Regolamento Regionale 23 novembre 2017 - n. 7 e smi, recante criteri e metodi per il rispetto del "principio dell'invarianza idraulica ed idrologica" ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.
2. Il manufatto di immissione delle nuove portate idriche dovrà essere realizzato in modo adeguato a facilitarne l'immissione nella stessa direzione del flusso della corrente del corso d'acqua.
3. Dovranno essere previsti, in sede di progetto, a supporto della richiesta di autorizzazione allo scarico, tutti gli accorgimenti necessari per prevenire ed impedire l'instaurarsi di fenomeni di erosione provocati dalla nuova immissione idrica nel corso d'acqua.

Art.38 *Canoni di polizia idraulica*

1. I canoni di polizia idraulica del Reticolo Idrico sono definiti dalla normativa vigente in materia e stabilità dalla Regione Lombardia con cadenza annuale (si veda canoni regionali di polizia idraulica - www.regione.lombardia.it).

Art.39 *Sovrapposizione con altri vincoli*

1. Eventuali vincoli già esistenti nelle fasce di rispetto, così come definite nello studio di cui questo regolamento è parte integrante, restano vigenti e si sovrappongono a quelli introdotti dal presente regolamento.

Art.40 *Distanze - Oneri*

1. Gli oneri per la misurazione e la determinazione delle distanze dai corsi d'acqua, nei casi in cui un soggetto proponga un qualsivoglia progetto, sono a carico del proponente. Tali distanze sono soggette a controllo e verifica da parte del Comune di Valgrehentino.

Art.41 *Concessioni in aree demaniali e sdemanializzazione*

1. In caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali da parte di enti pubblici o privati, si dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Territorio) le nuove delimitazioni.

2. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. Il Comune di Valgreghentino dovrà in tal caso fornire il nullaosta idraulico.
3. Ai sensi del comma 4 del d.lgs. 11 maggio 1999, n° 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
4. Nel caso in cui le opere siano inserite su un'area demaniale è necessario presentare la richiesta di autorizzazione all'occupazione.

Art.42 *Ripristino di corsi d'acqua*

1. In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso/autorizzato nelle fasce di rispetto del RIM, la diffida a provvedere alla rimozione e riduzione in ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza del Comune di Valgreghentino.
2. Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Art.43 *Edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto*

1. Per quanto concerne gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto fluviale, realizzati antecedente al 1904 o in possesso del regolare nullaosta idraulico rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a,b,c dell'articolo 27 della L.R. 12/05.
2. Per quanto riguarda le opere ed occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua".

5 DISCIPLINA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (ART. 21 DEL D. LGS. N.152 DEL 1999 E S.M.I.)

Art.44 Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

1. Su proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (a), e le disposizioni dell'articolo 24 della stessa legge (b), anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le attività preesistenti.
4. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
5. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno

specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali;

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali - quantitative della risorsa idrica;

h) gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

m) pozzi perdenti;

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

6. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 5, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attività:

a) fognature;

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;

c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;

d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c del comma 5.

7. In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

8. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

9. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree: a) aree di ricarica della falda; b) emergenze naturali ed artificiali della falda; c) zone di riserva.